



# FAVARO SERVIZI E CONSULENZE

Spettabili Clienti  
Loro indirizzo

Villotta di Chions, 05 marzo 2021

Oggetto: **Aggiornamento zone di rischio**

Gentili clienti,

il Governo ha aggiornato i criteri con i quali viene determinato il colore delle Regioni, determinato in base al rischio e certificato da Ordinanza del Ministero della Salute.

Riportiamo di seguito quanto attualmente in vigore:

## **NORME VALIDE DAL 16 GENNAIO AL 27 MARZO 2021, A PRESCINDERE DAL COLORE DELLE REGIONI**

Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le diverse Regioni o Province autonome, eccetto gli spostamenti motivati da **comprovate** esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità.

## **NORME VALIDE DAL 16 GENNAIO AL 27 MARZO 2021**

In zona gialla, è consentito lo spostamento una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata, tra le ore 05.00 e le 22.00; si potranno spostare massimo due persone (eccetto per i minori di 14 anni conviventi e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).

In zona arancione è consentito lo spostamento all'interno del Comune di appartenenza una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata, tra le ore 05.00 e le 22.00; si potranno spostare massimo due persone (eccetto per i minori di 14 anni conviventi e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).

**Per le persone residenti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti**, lo spostamento è consentito non solo all'interno del proprio Comune, ma anche verso gli altri Comuni a una distanza non superiore ai 30 Km dai relativi confini. Sono vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia e fuori Regione.

**NORME VALIDE DAL 6 MARZO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI  
CON DICHIARATE A BASSO RISCHIO  
(scenario bianco)**

**Regioni attualmente interessate: Sardegna**

Cessano di applicarsi le misure previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.  
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

**NORME VALIDE DALL' 8 MARZO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  
(scenario giallo)**

**Regioni attualmente interessate: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta**

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti, se non per **comprovate** esigenze lavorative, da situazioni di necessità, lavoro ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare, anche nelle ore notturne, nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità;
- 2) le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono consentite:
  - con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 e fino alle ore 18.00, con un massimo di 4 persone al tavolo, salvo che le persone siano conviventi;
  - dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- 3) la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 4) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 ("bar e altri esercizi simili senza cucina") l'asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
- 5) la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive è consentita, senza limiti d'orario, purché sia svolta nei confronti dei propri clienti alloggiati;
- 6) continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 7) Vi è l'obbligo nei locali pubblici, nei locali aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di affiggere un cartello all'ingresso del locale con l'indicazione del numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- 8) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
- 9) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- 10) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

- 11) Sono sospese le attività di piscine e palestre a eccezione di quelle che erogano servizi essenziali di assistenza o con presidio sanitario obbligatorio. Sono consentite le attività svolte all'aperto nei centri e circoli sportivi, senza assembramento e nel rispetto del distanziamento sociale.
- 12) Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti.
- 13) Sono vietate le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati; sono altresì vietate le feste nei luoghi chiusi e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- 14) Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- 15) Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono consentiti dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, purché vi sia possibilità di evitare assembramenti e sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.  
**DAL 27 MARZO è prevista l'apertura nei giorni festivi.**
- 16) **DAL 27 MARZO** possibile riaprire teatri e cinema con il 25% della capienza massima e con massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
- 17) I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti

**NORME VALIDE DALL' 8 MARZO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI  
CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE AD ALTO RISCHIO  
(scenario arancione, di rischio 3)**

**Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono**

**Regioni attualmente interessate: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Veneto**

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti, se non per **comprovate** esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare, anche nelle ore notturne, nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità;
- 2) sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune, nonché quelli atti a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**);
- 3) si può transitare su un territorio soggetto a restrizione se necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nel caso lo spostamento sia consentito dal presente decreto (es. spostamento tra Regioni diverse per stato di necessità o motivi lavorativi);
- 4) è consentito lo spostamento all'interno del Comune di appartenenza una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata, tra le ore 05.00 e le 22.00; si potranno spostare massimo due persone (eccetto per i minori di 14 anni conviventi e le persone disabili o non autosufficienti conviventi) (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).

- 5) **Inoltre, è consentito lo spostamento tra i piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km ma senza andare nei Comuni capoluoghi di Provincia.**
- 6) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!).**
- 7) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **anteriore alla data del 14 gennaio 2021**).
- 8) È possibile partecipare al funerale dei parenti stretti (fino al secondo grado di parentela), anche se fuori comune o Regione.
- 9) Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.
- 10) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
  - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
  - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.
- 11) la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 12) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) l’asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
- 13) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e degli archivi, solo su prenotazione.
- 14) I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti.

**NORME VALIDE DALL’ 8 MARZO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI  
CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE DI ALTO RISCHIO  
(scenario rosso, di rischio 4)**

**Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono**

**Regioni attualmente interessate: Basilicata, Campania, Molise**

**Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:**

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un’attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!);**
- 2) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!).**
- 3) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **anteriore alla data del 14 gennaio 2021**).

- 4) Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (che rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi). Rimangono aperti i supermercati, le rivendite di beni alimentari di prima necessità, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 5) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
- 6) la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
  - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario;
  - la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 7) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) l’asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
- 8) Tutte le attività commerciali che **non** rientrino fra le 35 tipologie di attività esentate dal Decreto (supermercati, discount, tabacchi, latterie, alimentari, parrucchieri, edicole, librerie, negozi di giocattoli, biancheria, farmacie, parafarmacie, negozi per animali, ecc) dovranno rimanere chiuse al pubblico.
- 9) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 10) Chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
- 11) L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale; in ogni caso è necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e, nel caso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
- 12) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **antecedente alla data del 14 gennaio 2021**).
- 13) È possibile partecipare al funerale dei parenti stretti (fino al secondo grado di parentela), anche se fuori comune o Regione.
- 14) Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e degli archivi, solo su prenotazione.
- 15) Le attività delle scuole si svolgono a distanza, fatta eccezione per l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Devono essere adottati e utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, plexiglass, e tutte le procedure atte a limitare il contagio quali la sanificazione dei locali, l’utilizzo di prodotti sanificanti e igienizzanti, e simili. Rimangono vincolanti tutti i protocolli e le linee guida vigenti.

**Le presenti norme entrano in vigore dall’8 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021; potranno essere modificate e ulteriormente riviste a livello nazionale e/o regionale in senso maggiormente restrittivo.**

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti  
Favaro servizi e consulenze s.r.l.